

di area saranno meglio individuate nella planimetria sopra citata.

2°)- A concordare con il Comune di Avellino i termini, le modalità e le condizioni per le costruzioni da effettuare sulle aree suddette in esecuzione ed a parziale modifica della convenzione 29 luglio 1940.

3°)- A procedere alla precisa identificazione, anche catastale, e alle eventuali misurazioni delle porzioni di aree, da cedere rispettivamente dall'Istituto al Comune e dal medesimo all'Istituto, provvedendo altresì alla determinazione dei loro confini ed alla approvazione delle planimetrie da allegarsi alla stipulanda convenzione.

4°)- A versare il prezzo della porzione di area da acquistare, ritirando quietanza.

5°)- A rinunciare, ove occorre, alla iscrizione della ipoteca legale, con esonero del competente Conservatore dei registri immobiliari da qualsiasi responsabilità al riguardo.

6°)- A inserire nello stipulando contratto tutte le condizioni e modalità che interranno del caso, costituendo inoltre quelle eventuali servitù che dovessero risultare necessarie.